

grua, invece del reddito proprio del beneficio, l'assegno che ne tiene le veci.

Nè si può obiettare che siavi duplicazione di tassa, supponendo che la tassa sia già pagata dal Fondo per il Culto sui redditi dai quali gli assegni vengono prelevati, perchè il loro importo è in fatto deducibile dal reddito soggetto a tassa a carico di quella amministrazione.

Il Ministero delle finanze adottò e segue i concetti, che ho fin qui riassunti, dopo aver ricercati ripetutamente i pareri dell'avvocatura generale erariale, la quale, per la sua competenza nelle dottrine giuridiche e per le alte funzioni sue, non è solamente l'ufficio che difende le ragioni dello Stato, ma è eziandio la magistratura imparziale che ne consiglia e ne dirige legalmente le amministrazioni.

Il primo parere, intorno alla questione di cui parliamo, è dell'aprile 1891. L'ultimo, del luglio 1894.

Tralasciando i pareri dati fra questi due, dalla Regia Avvocatura generale erariale, sempre confermando la medesima opinione, leggerò soltanto alla Camera brevissimi brani dell'uno e dell'altro.

Nel primo, del 1891, l'Avvocatura erariale, dopo aver preso in lungo e ponderato esame l'argomento afferma il suo « intimo convincimento che senza ambiguità non esita ad esprimere, cioè, che i supplementi di congrua di cui si tratta, vuoi che si considerino nella loro origine, vuoi nelle loro ulteriori vicende, vuoi nella stessa attuale loro esistenza, non possono non venir reputati come un vero e proprio surrogato del beneficio ecclesiastico, e per logica conseguenza quale un diritto inerente alle parrocchie, sia pure se vuolsi *beneficium propter officium*. »

Nel parere del luglio 1894 l'Avvocatura generale erariale partecipa all'amministrazione finanziaria di « aver ripreso ancora una volta in esame la questione, di aver rifatto da capo tutto l'esame di essa, e d'essersi convinta che le congrue, ed i supplementi di congrue non sono assegni meramente precarii, accordati e concessi direttamente alla persona dell'investito, e che perciò debbesi tener conto di essi agli effetti tributarii, sia per la tassa passaggio dall'uno all'altro investito o di godimento che voglia dirsi. »

Soggiunge l'Avvocatura generale erariale: « dopo un maturo e ponderato esame della questione, il concetto preventivamente enun-

ciato, pare sempre fondato ed esatto, e si ravvisa prevalente il concetto che gli accennati supplementi di congrue sono veri e propri assegni all'eute beneficio, concorrenti ad integrare in modo continuativo la dotazione. Per guisa che non può a meno di restar ferma ed ineluttabile la conseguenza già affermata in diversi pareri, cioè che delle congrue, e dei supplementi medesimi si debba tener calcolo nell'applicazione di ambedue le tasse suindicate. »

Come vedono gli onorevoli interroganti, l'Amministrazione cui io ho l'onore di presiedere, e che da parecchi anni segue l'interpretazione formolata, la via tracciata dalla Avvocatura erariale, non potrebbe fare diversamente senza allontanarsi dalle ragioni di diritto, che solo potrebbero giustificarla ove tralasciasse d'applicare e riscuotere delle tasse stabilite con leggi, che è suo ufficio e dovere d'eguire.

Essa, che ha attribuzioni esclusivamente esecutive, non può assolvere chicchessia, per nessuna considerazione, da qualsiasi tassa legalmente dovuta.

Però in questo momento la questione pende dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Paracchi ecclesiastici della diocesi di Cremona, ed altri della diocesi di Massa, hanno inoltrate giudiziali opposizioni contro l'addebito della tassa di passaggio di usufrutto, intorno alle quali opposizioni avranno a decidere i tribunali.

Io ho esposto lo stato delle cose, i motivi dell'interpretazione legale seguita dall'Amministrazione finanziaria. Però da parte mia non prolungherò la discussione, perchè trattandosi di argomento che è omai sottoposto al giudizio dell'autorità giudiziaria, non mi parrebbe dicibile intervenire oggi colla mia parola, a pregiudicarne in qualsiasi senso la risoluzione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fusinato.

Fusinato. Ringrazio vivamente l'onorevole ministro della risposta che con tanta cortesia e precisione ha voluto dare alla nostra interrogazione. Ciò non ostante sono dolente di dover dichiarare che non posso dirmene soddisfatto.

L'onorevole ministro delle finanze, da valoroso giurista qual'è, ha posto nei suoi veri e giusti termini la questione. Tutto riducesi a determinare, ha detto, se l'assegno sup-